



DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

- a) L'ordinamento professionale: CNI ed ordini provinciali
- b) Relazioni professionali: committente, colleghi, enti pubblici ed Ordine di appartenenza
- c) Pubblicità e concorrenza
- d) Subentro in attività professionali precedentemente conferite ad altro soggetto
- e) Condizioni di incompatibilità
- f) Il consiglio di disciplina territoriale



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Legge 24 giugno 1923 n 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

- Art. 2: Istituzione dell'ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti;
- Art. 4: Obbligo iscrizione all'ordine per esercitare attività professionale,
- Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:
 1. Forma e rivede annualmente l'albo;
 2. Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 3. Esprime, su richiesta, sulla liquidazione degli onorari;
 4. Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Gli ordini professionali

La legislazione italiana relativa all'ordinamento della professione di Ingegnere, invariata da oltre ottant'anni, è oggi in via di aggiornamento, sia per l'impulso dato dalle profonde modificazioni ed innovazioni intervenute nelle discipline che caratterizzano l'ingegneria moderna, sia per effetto dei prossimi interventi di omogeneizzazione delle normative vigenti nei diversi Stati in tema di lavoro, professione ed attività ingegneristiche in genere, attualmente in avanzato stadio di elaborazione al Parlamento Europeo.

Il **DPR 5 Giugno 2001 n. 328** "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", suddivide l'Albo degli Ingegneri, sia nella **sezione A** che nella **sezione B** e istituisce per ogni sezione **3 settori** a), b) e c).



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Gli ordini professionali

La tabella sottostante riporta le date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali.

Ordine / Collegio	Anno di Costituzione
-------------------	----------------------

• Notai	1913
• Ingegneri	1923
• Architetti	1923
• Chimici	1928
• Geometri	1929
• Periti Industriali	1929
• Avvocati e Procuratori	1933
• Medici Chirurghi	1946
• Veterinari	1946
• Farmacisti	1946
• Dottori Commercialisti	1953
• Ragionieri e Periti Commerciali	1953
• Giornalisti	1963
• Geologi	1963
• Biologi	1967
• Dottori Agronomi e Dottori Forestali	1976
• Odontoiatri	1986
• Psicologi	1989



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

Capo I dell'Albo

- Art. 1: In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti;
- Art. 3: L'Albo conterrà per ogni iscritto tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento dell'attività professionale;
- Artt. 4 e 5: Obbligo superamento esame di Stato per svolgere attività professionali ed iscriversi all'ordine;
- Art. 7: Modalità presentazione domanda e documenti da allegare per iscrizione all'ordine;
- Art. 8: Il Consiglio deve deliberare sull'istanza di iscrizione entro 3 mesi;
- Art. 10: Eventuali ricorsi avversi alla decisione del Consiglio vanno presentati al C.N.I.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Capo IV

Capo IV Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere.

- **Art.51:** Sono di spettanza dell'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Sezione "A"

a) per il settore "**ingegneria civile e ambientale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

- b) per il settore "**ingegneria industriale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "**ingegneria dell'informazione**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione "A" le attività ripartite tra i tre settori che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Sezione "B"

a) per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

b) per il settore **"Ingegneria industriale"**:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

c) per il settore **"Ingegneria dell'informazione"**:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Capo V

Capo IV Disposizioni generali

Art. 57: L'ordine e i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia.

Art. 62: Gli ingegneri impiegati in una pubblica amministrazione iscritti all'albo, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per l'eventuale esercizio della libera professione. I suddetti ingegneri ove non sussista incompatibilità di leggi per svolgere la libera professione devono avere autorizzazione dei capi gerarchici.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Legge 25 aprile 1938 n° 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulla funzioni relative alla custodia degli albi.

Art. 1: Gli ingegneri non possono esercitare la professione se non iscritti nell'albo professionale.

Art. 2: Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell'albo professionale e se iscritti devono essere cancellati.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I Del Consiglio degli ordini e collegi professionali

- **Art. 1:** La custodia dell'albo e le funzioni disciplinari sono devolute al Consiglio dell'Ordine.
- **Art. 2:** I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti e restano in carica due anni.
- **Art. 5-15:** Composizione del Consiglio e elezioni cariche istituzionali, modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni.

Capo II Delle commissioni centrali

- **Art. 10-14:** Modalità di elezioni e funzionamento delle commissioni centrali.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri CNI

- Magistratura di appello contro tutte le decisioni dei Consigli degli Ordini in sede giurisdizionali; successivo appello Corte di Cassazione.
- Esprime parere sui progetti di legge e regolamenti che riguardano la professione di ingegnere.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri

- Gli Ordini provinciali sono autonomi e rispondono solo all'Autorità Giudiziaria, da cui sono controllati;
- Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza
- Per iscriversi all'Ordine provinciale bisogna dimostrare di possedere il requisito della residenza nella provincia o comunque avere un recapito professionale (recente parere C.N.I).



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Compiti istituzionali degli Ordini

1. Forma e rivede annualmente l'albo;
2. Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
3. Esprime, su richiesta, sulla liquidazione degli onorari;
4. Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.



L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: CNI ED ORDINI PROVINCIALI

Federazioni o Consulte Regionali

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Esse sono state costituite, in quasi tutte le regioni d'Italia.

Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;

promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;

designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale;

promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;

curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Il vecchio codice deontologico

Il vecchio **codice** deontologico, sempre valido nelle linee essenziali, si sviluppava in **sei titoli** fondamentali:

1. Principi Generali;
2. Rapporti con l'**Ordine**;
3. Rapporto con i **Colleghi**;
4. Rapporto con il **Committente**;
5. Rapporto con la **Collettività e l'Ambiente**;
6. Disposizioni finali.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Il vecchio codice deontologico

Principi Generali

1. La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano;
2. L'ingegnere deve rispettare le norme del codice deontologico;
3. Le norme si applicano sia per attività saltuaria che continuativa;
4. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza;
5. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione;
6. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto;
7. L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria competenza.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Il vecchio codice deontologico

Rapporti con l'Ordine

1. Obbligo della collaborazione con l'Ordine
2. Obbligo di presentarsi di fronte al Consiglio
3. Obbligo di fornire i chiarimenti richiesti
4. Adeguamento alle deliberazioni del Consiglio



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Il vecchio codice deontologico

Rapporti con i Colleghi

1. Lealtà e correttezza verso i colleghi al fine di affermare anche la comune cultura ed identità
2. Stessi principi verso altri professionisti esercenti attività intellettuale o che abbiano connessione con la professione di ingegnere
3. Astensione da critiche denigratorie
4. Divieto di ricorrere a mezzi incompatibili alla dignità della sua professione (pubblicità scorretta o ingannevole, assicurazione di fornire vantaggi esterni al rapporto professionale etc...)



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Il vecchio codice deontologico

Rapporti con il Committente

1. Il rapporto è di natura fiduciaria
2. Deve essere affermato il principio di lealtà e correttezza
3. L'ingegnere è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza
4. Deve evitare (e nel caso deve informarne il committente) situazioni in cui si configuri un conflitto di interessi: compensi ricevuti da terzi, scelte progettuali che possono avvantaggiarlo sotto una qualunque forma, etc...



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Il vecchio codice deontologico

Rapporti con la Collettività e l'Ambiente

1. Tutela della vita e salvaguardia della salute altrui
2. Evitare di arrecare danni all'ambiente
3. Rispetto dei beni culturali, storici, architettonici e dell'ambiente
4. Massima valorizzazione delle risorse naturali
5. Minimo spreco delle fonti energetiche
6. Partecipazione alla vita sociale



SUBENTRO IN ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRECEDENTEMENTE CONFERITE AD ALTRO SOGGETTO

Il vecchio codice deontologico

Subentro di incarico

1. L'ingegnere può subentrare ad altro professionista solo dopo l'accertamento che la committenza ne abbia comunicato l'esonero
2. L'ingegnere deve informare l'Ordine qualora sorgano controversie



CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Il vecchio codice deontologico

Incompatibilità

1. Incarichi (come giudice, progettista di PRG, collaudi, etc) al fianco di altri in cui si configuri un conflitto di interessi
2. Abuso di potere
3. Esercizio della libera professione in contrasto con altre norme che lo vietino
4. Partecipazioni a concorsi le cui condizioni siano state considerate dall'Ordine pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione di ingegnere



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

DPR n° 137 del 7 Agosto 2012

Riforma degli ordinamenti professionali

Art. 8: Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

3. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE


Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri a norma dell'Art. 8 del DPR 137/2012

Approvato dal Ministero della giustizia

23 Novembre 2012

Art. 2: Consigli di disciplina territoriali

1. Presso i consigli territoriali dell'ordine degli ingegneri sono istituiti i **consigli di disciplina territoriali** che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.





IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri a norma dell'Art. 8 del DPR 137/2012

Approvato dal Ministero della giustizia

23 Novembre 2012

Art. 2: Consigli di disciplina territoriali

2. Il numero dei **componenti dei Consigli** di disciplina territoriale è **pari** al numero dei **consiglieri** dei corrispondenti Consigli territoriali **dell'Ordine**.
3. Nei Consigli di disciplina territoriale aventi **più di tre componenti** sono istituiti **Collegi di disciplina**, che si occuperanno dei procedimenti loro assegnati.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri a norma dell'Art. 8 del DPR 137/2012

Approvato dal Ministero della giustizia

23 Novembre 2012

Art. 3: Cause di incompatibilità e decadenza della carica

Art. 4: Requisiti di onorabilità e professionalità

I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi indicati dal medesimo Ordine territoriale.

Per entrare a far parte dei Consigli di disciplina territoriale viene operata una selezione, basata sulla presentazione della propria candidatura entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale, unitamente ad un curriculum vitae



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri a norma dell'Art. 8 del DPR 137/2012

Approvato dal Ministero della giustizia

23 Novembre 2012

Art. 5: Nomina

Con delibera motivata il Consiglio territoriale sceglie tra le candidature pervenute i candidati chiamati a far parte di un elenco di nominativi da presentare al Presidente del Tribunale, in numero doppio rispetto a quello dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale devono essere iscritti all'albo, mentre il numero dei componenti provenienti dalla sezione B dell'albo deve essere almeno pari rispetto a quello del corrispondente Ordine territoriale.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri a norma dell'Art. 8 del DPR 137/2012

Approvato dal Ministero della giustizia

23 Novembre 2012

Art. 5: Nomina

Dopo la sua compilazione, l'elenco è pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio nazionale.

L'elenco è immediatamente trasmesso al **Presidente del Tribunale** del circondario tramite PEC per provvedere alla **nomina dei membri** effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, **interni ed esterni all'Ordine**, sulla base dei curricula.

La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale viene comunicato tramite PEC al Consiglio territoriale e nazionale.



II PARTE

Il nuovo Codice Deontologico



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CATANIA

NELLA SEDUTA DEL 03.06.2014

Il nuovo codice deontologico si articola su sette capitoli e precisamente:

- Principi generali
- Doveri generali
- Rapporti interni
- Rapporti esterni
- Rapporti con l'Ordine
- Incompatibilità
- Disposizioni finali



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.
- 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

- 3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
- 3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
- 3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
- 3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
- 3.5 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale accertata.

Art. 4 - Correttezza

- Art. 4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.
- 4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 4.3 Costituisce altresì **illecito disciplinare** il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
- 4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
- 4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
- 4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Art. 5 - Legalità

- 5.1 Costituisce **illecito disciplinare** lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
- 5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.
- 5.3 Costituisce **grave violazione deontologica**, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti ed in particolare a quelli a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

- 6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.
- 6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 11.2 L'ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.
- 11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.
- 11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
- 11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

- 12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.
- 12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.
- 12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
- 12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

- 13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
- 13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
- 13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.
- 13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.
- 13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.
- 13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
- Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

13.9 L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/ /associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione
- 16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
- 16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività.
Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

- 17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.
- 17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti alla carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 La L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
- 19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

- 20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
- 20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.
- 20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

- 21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
- 21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
- 21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:
- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
 - b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
 - c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.



IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice:

- a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b) é pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.



III PARTE

Norme di etica

RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Art. 1 – Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Il rispetto dell'ambiente e della sicurezza assumono quindi un ruolo fondamentale nella nostra professione.


RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Al di là delle specifiche responsabilità che le disposizioni normative assegnano all'ingegnere, le competenze e le responsabilità che ci vengono indirettamente assegnate abbracciano spesso settori più ampi.

RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

A photograph showing several people's hands gathered around a table, looking at and pointing to architectural blueprints. One person is using a yellow pencil. A yellow hard hat is visible in the background.

La «buona progettazione» infatti non può attuarsi solo con la ricerca della soluzione tecnica ottimale, ma deve assumere uno spiccato contenuto «etico – sociale» proprio in quanto finalizzata a garantire e tutelare valori di evidente rango costituzionale, sintetizzati nel concetto di sicurezza.

RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

All'ingegnere la società richiede
“consapevolezza del risultato e delle
conseguenze che l'azione concepita
produce”.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica


L'etica, in senso ampio, può definirsi come quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento umano:

politico, giuridico professionale o morale.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica



L'etica professionale, normata dal codice etico, si pone dunque l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e con gli interessi della collettività affinché la sua azione sia caratterizzata sempre da correttezza, onestà e giustizia.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

La professione di ingegnere ha un notevole **impatto sociale**.

La sua attività ha una valenza di **pubblico interesse** (**Codice Penale art. 359**)

Il suo operato deve sempre essere svolto con

- 1. Diligenza**
- 2. Prudenza**
- 3. Perizia**

(**Codice Civile artt. 1228 – 2049 – 2232**)

RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

La funzione che l'Ingegnere si trova a svolgere richiede:

- 1. riconoscimento giuridico;**
- 2. norme etiche;**
- 3. Adeguato ruolo nella società.**



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

La Responsabilità dell'Ingegnere:

Per responsabilità si intende l'assunzione di obbligazioni verso altri che si manifestano in:

- **obbligazioni di mezzi** (ad esempio per l'attività di progettazione)
- **obbligazioni di risultati** (ad esempio attività di direzione lavori)



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

La responsabilità può essere di natura civile o di natura penale, a seconda che i reati commessi durante l'esercizio della professione siano in violazione delle disposizioni contemplate nel codice civile o nel codice penale.





RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

La **responsabilità penale** ricade esclusivamente sul professionista che è incorso nel reato. Escludendo l'intenzionalità (delitto doloso), i reati penali in cui può incorrere l'Ingegnere, durante l'espletamento della propria attività professionale, sono di natura colposa, conseguenza di negligenza, omissioni, imprudenza o imperizia.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Inoltre all'ingegnere, nello svolgimento della sua attività professionale, si possono prospettare ulteriori responsabilità di natura penale non necessariamente contemplate dal Codice , in particolare mi riferisco al rispetto di:

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (art. 20) in caso di violazioni della normativa antisismica;
- Legge 28 febbraio 1985 n.47 in materia di normativa urbanistico-edilizia;
- Legge n. 1086/71 (artt. 13, 15 e 16) riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di opere strutturali.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Poiché il comportamento dell'ingegnere è dettato dalla contingenza di portare a compimento un'opera, a volte può trovarsi coinvolto in una serie di compromessi, fra stazione appaltante e impresa esecutrice, a causa di irregolarità da una parte e di reciproca comprensione dall'altra.

SIAMO CIÒ
CHE SCEGLIAMO.

RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Così come ho detto inizialmente, la professione di ingegnere, è tutelata dal nostro codice deontologico che impone a chi la esercita di adempiere ai suoi doveri di pubblica utilità sopra ogni cosa.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Tale codice deontologico si basa su alcune assunzioni:

1. Deve essere implicita una ferma convinzione della validità delle regole che lo compongono.
2. Deve essere chiaro che al momento dell'iscrizione ad un Ordine professionale si assume implicitamente l'obbligo al perseguimento degli scopi per i quali le norme vengono create.
3. Tali regole devono essere alla base della nostra condotta a tutti i livelli di prestazione d'opera ed anche nella nostra vita sociale.
4. I dettati del Codice non devono essere visti come un impegno ma come una guida.



RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA


Norme di Etica

1. Il mondo scolastico;
2. Le strutture accademiche universitarie e para-universitarie;
3. Gli Ordini e i Collegi professionali;
4. La società, i suoi Enti e le sue Strutture;

RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

In particolare, la salvaguardia del profilo etico della professione necessita di un intervento coordinato fra singolo professionista ed ordini professionali.





RELAZIONI PROFESSIONALI: COMMITTENTE, COLLEGHI, ENTI PUBBLICI ED ORDINE DI APPARTENENZA

Norme di Etica

Gli **Ordini professionali** devono quindi:

- Sensibilizzare i propri iscritti ai temi dell'etica nell'esercizio della professione;
- Promuovere i temi della morale e dell'etica nell'attività professionale;
- Tutelare anche tramite il codice deontologico la professione che rappresentano;
- Attivarsi tramite provvedimenti disciplinari qualora le norme del codice non vengano rispettate.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

“Non abbiamo la possibilità di fare molte cose nella vita, ma ognuno di noi dovrebbe eccellere. Perché questa è la nostra vita.”

intervista a *Fortune*, 2008